



LIBERO
CONSORZIO
COMUNALE
DI RAGUSA

GIA' PROVINCIA REGIONALE
DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI DI TRASPORTO ED
ASSISTENZA IN FAVORE DI
STUDENTI DISABILI

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
ALLEGATA ALLA DELIBERA CONSILIARE
N° 8 DEL -3 APR. 2019

Adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio, n. 2...del ...-3 APR. 2019

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – **O**GGETTO DEL **R**EGOLAMENTO
- Art. 2 – **F**INALITÀ DEL **S**ERVIZIO
- Art. 3 – **I**NTERVENTI **S**O CIO **E**DUCATIVI **A**SSISTENZIALI IN **F**AVORE DI **S**TUDENTI
DISABILI DI **C**OMPETENZA DEL **L.C.C.** DI **R**AGUSA
- Art. 4 – **D**ESTINATARI
- Art. 5 – **A**SSISTENZA PER L'**A**UTONOMIA E LA **C**OMUNICAZIONE **P**ERSONALE
- Art. 6 – **S**TUDENTI **U**LTRADICIOTTENNI / **M**AGGIORENNI
- Art. 7 – **I**L **T**RASPORTO **S**COLASTICO
- Art. 8 – **S**ERVIZIO **D**I **T**RASPORTO **C**OLLETTIVO E **G**RATUITO
- Art. 9 – **R**IMBORSO **F**ORFETARIO **D**ELLE **S**PESE **D**I **T**RASPORTO **E**FFETTUATO A **C**URA **D**ELLO
STUDENTE **D**ISABILE
- Art. 10 – **R**IMBORSO **D**ELLA **S**PESA **S**OSTENUTA **P**ER **L'**ACQUISTO **D**EI **T**ITOLI **D**I **V**IAGGIO, **N**EL **C**ASO **D**I
UTILIZZO **D**I **M**EZZI **P**UBBLICI **D**I **L**INEA.
- Art. 11 – **A**SSISTENZA **M**E DIANTE **R**ICOVERO **I**N **C**ONVITTO

TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI

- Art. 12 – **A**CCESO AI **S**ERVIZI DI **A**SSISTENZA e **T**RASPORTO

TITOLO III – MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- Art. 13 – **A**FFIDAMENTO **D**EI **S**ERVIZI
- Art. 14 – **A**CCREDITAMENTO
- Art. 15 – **I**NDIVIDUAZIONE **D**EL **S**O GGETTO **E**ROGATORE **D**EI **S**ERVIZI
- Art. 16 – **O**BBLIGHI **D**EL **S**O GGETTO **E**ROGATORE **D**EI **S**ERVIZI
- Art. 17 – **Q**UALIFICA **P**ROFESSIONALE **D**EGLI **O**PERATORI
- Art. 18 – **M**ODALITÀ DI **O**RGANIZZAZIONE DEI **S**ERVIZI PER IL **T**RASPORTO **S**COLASTICO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – **C**ONTROLLI **S**ULLA **S**ODDISFAZIONE DELL'**U**TENZA
- Art. 20 – **M**ODULISTICA
- Art. 21 – **T**UTELA DEI **D**ATI **P**ERSONALI
- Art. 22 – **R**ISPETTO **D**ELLE **N**ORMATIVE **V**IGENTI **I**N **M**ATERIA **D**I **S**ICUREZZA
- Art. 23 – **R**EVOCA
- Art. 24 – **C**LAUSOLA **R**ISOLUTIVA
- Art. 25 – **R**INVIO

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'accesso e l'erogazione dei servizi e delle attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali svolte da questo Ente ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- art. 3, art. 34 e art.38 della *Costituzione Italiana* per i quali il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente e "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale";
- art. 42 del DPR 616/1977 - *Assistenza ai minorati psico-fisici* indica che "le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro l'assistenza ai minorati psico-fisici;
- *Legge Regionale Sicilia n. 68/1981*
- *Legge Regionale Sicilia n. 16/86*
- *circolare Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione – 22 settembre 1988, n. 262*
- *Legge Regionale Sicilia n. 33/91 art 12* che all'art. 12 recita: "Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provinciale regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordomuti ai fini dell' assolvimento dell' obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria."
- Art. 13 comma 3 della legge 104 del 1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" che espressamente prevede "nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali";
- *DPR 24/02/94*
- art. 139 della legge 112 del 1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*" in materia di trasferimenti di competenza alle Province e ai Comuni espressamente prevede che "sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
- *Legge 328/2000*
- ordine del giorno della legge 22 marzo 2000, n. 69 *Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap*, che reca "Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro, con proprio decreto individua il profilo professionale dell'assistente alla comunicazione e ne definisce il percorso formativo."
- Nota Prot. n.3390 del Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio Ufficio IV, Ministro Pubblica Istruzione, avente oggetto: *assistenza di base agli alunni in situazione di handicap* "Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore

- professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.”
- D. A. n. 867 del 15/04/2003 specifica l'obbligo per le Province Regionali di erogare servizi assistenziali per gli alunni non udenti e non vedenti **a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia**, a sostegno di una vita di relazione, dell'autonomia e comunicazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, con l'impiego di operatori qualificati e agenzie specializzate nel settore.
 - circolari regionali n. 16 del 13/11/02 e n. 15 del 07/11/03 con le quali sono state emanate direttive inerenti i servizi che le Province e i Comuni devono assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze per tutelare il diritto allo studio di tutti i soggetti disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli Istituti Universitari, e per quanto riguarda il servizio di assistenza igienico personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi rispetto al numero degli alunni.
 - *Legge Regionale Sicilia n. 15/2004 art. 22*
 - *D.P.C.M. 185/2006*
 - art.24.3 lettera (c) della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* e del relativo protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, secondo cui gli Stati si impegnano “a garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione”
 - *D.M. N. 184 DEL 21.02.2014*
 - art. 1, comma 89 della legge 56 del 7 aprile 2014 - *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, “Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. ...”
 - art.24 legge 107 del 2015 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* riporta “L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
 - c) *La promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: [...]*
 - 3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; [...]
 - 8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”.
 - L.R. 4.8.2015 n. 15, art. 27, co. 2 lett. e): Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: ...omissis ... promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell’area del libero Consorzio comunale. L’assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento

professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale

- art. 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* riconferma la competenza per l'assistente alla comunicazione in capo alle Regioni *“Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]”*
- *Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art. 6.*
- Decreto n. 5630 del 19 luglio 2017, con il quale l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha approvato il profilo di *“Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili”* nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione siciliana.

2. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (d'ora in poi **“L.C.C.”**) , già Provincia Regionale di Ragusa, esercita le funzioni di cui al presente regolamento in quanto delegate dalla Regione Siciliana ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art. 6 e ss.mm.ii.e nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse economiche impegnate dalla stessa Regione.

Art. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Assistenza per studenti disabili è un servizio pubblico a domanda individuale, gestito dal L.C.C., quale soggetto delegato per questa tipologia di *“Servizio Sociale”* nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa .
2. Gli interventi previsti dal presente regolamento a favore degli studenti disabili sono finalizzati a:
 - promuovere il pieno sviluppo della persona umana;
 - assicurare l'integrazione scolastica degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado, università e corsi professionali del territorio provinciale;

Art. 3 – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA

1. Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
 - a) Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione / assistenza specialistica in favore di alunni disabili fisici psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92.
 - b) Trasporto con mezzi omologati al trasporto di disabili e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale dal domicilio alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa.
 - c) Assistenza mediante ricovero in convitto per gli studenti disabili aventi diritto.
2. Tutti i superiori servizi, in quanto diretti all'integrazione scolastica, sono erogati a titolo gratuito, salvo che la legislazione vigente non richieda la totale o parziale compartecipazione ai costi a carico del beneficiario (o di chi ne fa le veci)

Art. 4 - DESTINATARI

1. I servizi di cui al presente regolamento sono rivolti agli studenti disabili con certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3, frequentanti scuole di istruzione superiore di secondo grado, università e corsi professionali del territorio provinciale. Non si considereranno a carico di questo L.C.C. le prestazioni la cui erogazione è per legge già a carico di altri Enti pubblici. Per quanto riguarda la formazione professionale, la stessa riguarda la frequenza di un corso con rilascio di attestato con valore legale ed organizzato da enti di formazione accreditati, fermo restando quanto previsto all'art. 6 co. 2.
2. I soggetti aventi diritto sono, quindi, quelli individuati dall'art. 3 (Soggetti aventi diritto) della legge n. 104/ 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Fermo restando il rispetto della normativa in merito al diritto allo studio e all'integrazione scolastica, la presenza di una condizione di disabilità certificata non giustifica in modo automatico la richiesta del servizio.
4. La necessità dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione e degli altri servizi deve essere certificata, sulla base della valutazione delle esigenze dell'alunno, col rilascio della diagnosi funzionale e secondo le prescrizioni del foglio informazioni da parte dei competenti servizi specialistici dell'Asp, che danno luogo alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) da parte del GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo) della scuola.
5. Non possono essere diretti destinatari dei servizi in argomento gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3.
6. Ai fini dell'esercizio coordinato delle proprie funzioni con quelle dei servizi scolastici e sanitari, il L.C.C. può stipulare accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.vo 267/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 104/1992 e nell'ambito degli indirizzi stabiliti allo scopo con DM 9 luglio 1992.

Art. 5 – ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE

1. Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall'art. 13 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, quale assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità, finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena integrazione scolastica.
2. Le attività consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.
3. In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI, le attività dell'operatore addetto sono le seguenti:
 - a) Educative: utilizzo di codici comunicativi alternativi, promozione dell'autonomia personale e sociale; vigilanza e controllo di comportamenti aggressivi; sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo; sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti; proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione
 - b) Riabilitative: sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale; educazione all'uso di strumenti protesici e ausili; svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento; appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

4. In particolare per quanto riguarda l'aspetto specifico della comunicazione, l'operatore svolge un'azione tripla di mediazione, di sollecitazione, di integrazione.
5. Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:
 - a) la collaborazione con i docenti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche;
 - b) la partecipazione alle attività del GLHO anche per la formulazione di pareri e suggerimenti per l'ottimale funzionalità del piano educativo individualizzato dell'alunno assistito.
6. Nel servizio di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione scolastica per disabili sensoriali e psicofisici l'operatore socio-educativo affianca e supporta, quindi, lo studente con disabilità sensoriale e/o psico-fisica e agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali conseguenti alla condizione di disabilità, favorendo il rispetto del diritto all'istruzione e all'integrazione sociale dello studente disabile e agevolando un adeguato rapporto comunicativo nei diversi contesti:
 - a) **Contesti operativi** : l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti disabili svolge il proprio servizio di assistenza scolastica all'interno della classe.
 - b) **Contesti relazionali**: l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per studenti disabili prende parte in maniera attiva alle attività di individuazione dei bisogni del Gruppo Operativo per l'Handicap; partecipa con il gruppo scolastico di riferimento, docenti curricolari e di sostegno, alla composizione degli obiettivi da raggiungere e alle successive verifiche; interviene con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno e gli operatori delle unità sanitarie locali (tifologo, logopedista, psicomotricista, tecnico ABA, altro) secondo il criterio del lavoro multiprofessionale e interdisciplinare; Si relaziona con la famiglia quale mediatore per le problematiche scolastiche e relazionali inerenti alla disabilità.
 - c) **Attività**: l'assistente all'Autonomia e alla Comunicazione scolastico per disabili si propone di rendere accessibile, allo studente, l'insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti. Partecipa alla realizzazione dell'integrazione scolastica, del diritto allo studio, dello sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Favorisce il potenziamento delle funzioni sensoriali percettive residue, lo sviluppo della funzione immaginativo-motoria e l'acquisizione di solide competenze comunicativa e relazionale.
7. L'assistente all'autonomia personale, l'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero di attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola.
8. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione ha una funzione distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e collaboratore scolastico.

Art. 6 – STUDENTI ULTRADICIOTTENNI / MAGGIORENNI

1. In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 51/2014, gli alunni ultradiciottenni con disabilità, che devono iscriversi al primo anno di scuola superiore presso i corsi serali per gli adulti, godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche dell'assistenza specialistica.
2. In merito agli alunni con disabilità ultradiciottenni che abbiano già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore, sia pure di diversa tipologia, e siano in possesso del correlato titolo di studio finale, si fa riferimento al Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006, in cui si chiarisce che l'obbligo dello Stato di erogare i servizi di provvidenza per l'integrazione scolastica **si esaurisce al conseguimento del primo titolo.**

Art. 7 – IL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Trasporto Scolastico viene assicurato in uno dei seguenti modi:
 - a) in forma virtuale, attraverso il rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute, alle condizioni più sotto indicate, direttamente dallo studente disabile o dalla rispettiva famiglia che l'abbia legalmente a carico
 - b) con la messa a disposizione di un effettivo servizio di trasporto collettivo e gratuito.
2. Il L.C.C. di Ragusa si riserva, inoltre, la possibilità di potere erogare, in qualunque momento, il servizio di trasporto anche con soluzioni alternative, coinvolgendo le famiglie degli utenti interessati, le associazioni, ecc., qualora ritenesse che ciò potesse comportare una riduzione dei costi e/o un miglioramento dell'efficienza del servizio medesimo.
3. Il servizio di trasporto sarà riconosciuto solo previa istanza da parte dello studente disabile (o di chi ne fa le veci) a seguito di specifica prescrizione nel foglio informazioni rilasciato dal competente Ufficio dell'ASP di Ragusa.
4. Per gli studenti che risiedono nello stesso comune di frequenza è prevista solo la modalità del servizio di trasporto collettivo; solo in casi debitamente motivati e riconosciuti dall'Ente può essere riconosciuta altra modalità.
5. Laddove lo studente disabile sia in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici, o comunque sia in grado di giungere autonomamente a scuola senza significativi rischi o pericoli, il servizio non è prestato, né è previsto alcun rimborso alla famiglia.

Art. 8 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO

1. Allo studente disabile non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici, o comunque non in grado di giungere autonomamente la scuola senza significativi rischi o pericoli, residente nel territorio della Provincia di Ragusa, frequentante un Istituto del secondo ciclo di istruzione scolastica, o corso universitario o di formazione la cui sede è nel territorio della provincia di Ragusa, il L.C.C. assicura il servizio di trasporto dall'abitazione alla scuola frequentata con gestione del trasporto in forma diretta od indiretta (tramite soggetti affidatari del servizio), sia in forma individuale che collettiva (in base al numero di domande da soddisfare).
2. Nel caso di gestione indiretta con affidamento del servizio a soggetti esterni, il corrispettivo omnicomprendente pro die e pro capite viene fissato dall'Ufficio competente forfettariamente distinguendo se trattasi di trasporto urbano (o entro 10 Km. dall'abitazione), extraurbano (o oltre i 10 Km. dall'abitazione) o da un comune all'altro.

Art. 9 – RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE DI TRASPORTO EFFETTUATO A CURA DELLO STUDENTE DISABILE.

1. In casi specifici e motivati, potrà essere riconosciuta la possibilità di provvedere al trasporto del disabile a proprie cure (o di chi ne eserciti la potestà genitoriale).
In tal caso verrà riconosciuto un rimborso forfettario dei costi (secondo la quantificazione che verrà operata dall'ufficio competente del L.C.C.) delle spese sostenute dallo studente o dalla sua famiglia per assicurare il trasporto scolastico, commisurato ai giorni di effettiva frequenza certificata dall'istituto scolastico:

- a. direttamente, anche per mezzo di familiare o persona di fiducia mediante veicolo privato, oppure
 - b. mediante mezzo pubblico di linea (rimborso del costo abbonamento/titolo di viaggio);
2. Nel caso di trasporto effettuato a cura dello studente disabile, il rimborso delle spese di trasporto è forfetario ed è rapportato, in linea di massima, alla distanza chilometrica tra la residenza dello studente e l'Istituto frequentato.
 3. Il rimborso chilometrico viene stabilito forfetariamente in un quinto del prezzo medio nazionale "non servito" al consumo della benzina (nel periodo di riferimento). Il L.C.C. già Provincia di Ragusa si riserva di valutare una diversa e motivata tariffa di rimborso.
 4. In casi specifici e motivati (es. trasporto isolato da un Comune ad un altro di disabile con particolari problematiche deambulatorie, ecc.), il rimborso delle spese di trasporto, ancorché superiore all'importo del rimborso chilometrico, può essere forfetariamente determinato in funzione della spesa che l'Ente sosterebbe affidando il servizio medesimo a soggetti, purché derivi all'Ente un effettivo e comprovato risparmio.
 5. Il rimborso è liquidato in funzione delle giornate di effettiva presenza a scuola dello studente disabile e previa acquisizione dei tabulati forniti dagli istituti scolastici relativi alla frequenza giornaliera.

Art. 10 – RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO, NEL CASO DI UTILIZZO DI MEZZI PUBBLICI DI LINEA.

1. Nel caso si scelga di raggiungere il plesso scolastico con l'utilizzo di mezzi pubblici di linea, sarà rimborsato il costo dei titoli di viaggio acquistati per lo studente, sia in forma di abbonamento periodico che di biglietto giornaliero.
2. Il rimborso sarà liquidato previa acquisizione della necessaria documentazione della spesa (titolo di viaggio) nonché dei tabulati relativi alla frequenza scolastica dello studente.

Art. 11 – ASSISTENZA MEDIANTE RICOVERO IN CONVITTO

1. Nei casi di legge, per gli studenti universitari con disabilità (e negli altri casi di legge), il cui corso selezionato non è presente in provincia di Ragusa e che, per frequentare l'orientamento di studio prescelto, devono recarsi fuori sede, presso altri sedi universitarie presenti nella regione Siciliana, è previsto il ricovero a convitto in istituti specializzati per disabili, convenzionati con il L.C.C. di Ragusa.
2. Si può usufruire del servizio per la frequenza di un solo corso di laurea o di formazione professionale e per un solo corso di formazione post-diploma e sempre per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività formativa.
3. L'inserimento in un istituto di ricovero a convitto, in applicazione della legge n. 149/91, può essere autorizzato solo per i maggiori di età.
4. Gli universitari, per potere fruire del servizio, devono sostenere nel primo anno accademico almeno un esame e in ciascun anno successivo almeno due esami e, comunque, i fuori corso non possono superare del doppio gli anni del proprio corso di laurea.
5. L'ammissione alla frequenza di corsi di formazione professionale può essere autorizzata solo per i soggetti privi di una qualifica professionale e può essere disposta solo per i corsi promossi e

autorizzati dall'Assessorato Regionale al Lavoro e della Formazione Professionale, e dall'Università, e finalizzati all'effettivo inserimento lavorativo.

TITOLO II ACCESSO AI SERVIZI

Art. 12 – ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA e TRASPORTO

1. La domanda per la fruizione dei servizi previsti dal presente regolamento deve essere presentata al L.C.C. in carta semplice e deve essere sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, nel caso di minore età e nelle altre ipotesi di tutela legale.
2. Detta domanda dovrà essere presentata, se non diversamente indicato, entro il mese di giugno di ogni anno (per l'anno scolastico successivo) al L.C.C. e potrà subire modifiche solo per giustificati motivi. L'istanza per l'accesso ai servizi deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dagli Uffici e dell'Ente. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'istante;
 - b) Dati anagrafici dell'assistito;
 - c) Tipologia dell'handicap;
 - d) Forma di assistenza richiesta;
 - e) Corso di studi o altra attività che l'interessato intende svolgere.
3. Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Autocertificazione attestante la residenza anagrafica;
 - b) Verbale rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale attestante lo stato della minorazione;
 - c) Attestazione di iscrizione al corso di studi che si intende frequentare;
 - d) Fotocopia di un documento di identificazione personale e del codice fiscale dell'istante;
 - e) Fotocopia della carriera universitaria annuale, per gli studenti universitari.
4. Il L.C.C. di Ragusa ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
5. L'attivazione dei servizi di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione, sarà fatta in relazione a quanto riferito nella diagnosi funzionale e secondo le prescrizioni del foglio informazioni rilasciato dai competenti uffici dell'ASL.
6. Analoga richiesta di attivazione della assistenza all'autonomia personale e alla comunicazione deve essere formulata anche dall'Istituzione scolastica frequentata dallo studente disabile - sotto la propria responsabilità – che avrà cura di trasmettere all'uffici competenti del L.C.C. di Ragusa la documentazione medica in suo possesso che motiva la richiesta del servizio.

TITOLO III
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 13 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi di cui al presente regolamento potrà avvenire con le modalità previste dal vigente "codice degli appalti" (D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) o, tenuto conto dei tempi di assegnazione delle risorse da parte della Regione (titolare della funzione) e delle caratteristiche del servizio, con le modalità dell'accreditamento libero ovvero senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato.
2. Pertanto, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, l'Amministrazione, con atto dell'Organo di governo, indicherà, motivandola, la ricorrenza degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso alla procedura che viene scelta per l'affidamento dei servizi per un determinato periodo temporale (es. per l'anno scolastico successivo).
3. Nei casi previsti dalla legge, il servizio di assistenza mediante ricovero in convitto può essere affidato a seguito di apposita convenzione con il soggetto erogatore, scelto dallo studente disabile.

Art. 14 – ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento si sostanzia nell'iscrizione in un Albo, priva di carattere selettivo, e ha lo scopo di garantire un elevato standard qualitativo dell'assistenza e dei servizi.
2. All'accreditamento provvede il L.C.C. che, dopo le opportune verifiche sui requisiti e sulla regolarità della documentazione da parte di una commissione interna all'uopo nominata e a seguito di apposito bando pubblico, provvede all'iscrizione del soggetto, pubblico o privato, nell'apposito Albo e Sezione previa sottoscrizione del Patto di Accreditamento da stipularsi tra il L.C.C. e il legale rappresentante del soggetto richiedente l'accreditamento.
3. L'Albo sarà composto dai soggetti giuridici richiedenti l'accreditamento, in possesso dei necessari requisiti e che hanno sottoscritto il Patto di accreditamento senza garanzia di accesso alle risorse finanziarie, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC e le disposizioni normative nazionali e regionali in materia. I soggetti che, all'esito positivo della procedura di accreditamento, saranno iscritti all'Albo potranno erogare i servizi in argomento, a valere sulle risorse programmate e gestite dal L.C.C., solamente sulla base di specifici accordi contrattuali e disciplinari di esecuzione.
4. L'Albo sarà aggiornato annualmente, con inserimento degli enti/soggetti giuridici che ne facciano nuova richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno (per l'anno scolastico successivo) secondo la procedura di cui al bando.
5. L'iscrizione all'Albo è soggetta alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti richiesti con l'avviso pubblico di accreditamento; a tal fine verrà richiesta autocertificazione relativa ai requisiti e alla conferma della documentazione presentata, salvo rinnovo della stessa in caso di modifiche degli assetti societari o gestionali che potranno dar luogo alla stipula di un nuovo Patto di accreditamento.
6. La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina solamente, da un lato, l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente Regolamento, tra i quali gli aventi diritto potranno esprimere la loro preferenza secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e,

dall'altro, la disponibilità e l'impegno del soggetto accreditato ad erogare, a richiesta del L.C.C., il servizio per il quale è stato accreditato.

7. Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del L.C.C. di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta da parte dell'utenza, senza, pertanto, aver nulla a pretendere nei confronti del L.C.C.
8. L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore dai competenti uffici del L.C.C., è subordinata alle effettive risorse finanziarie rese disponibili ai sensi della L.R. 5 dicembre 2016 n.24 art.6 e trasferite al bilancio del L.C.C. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel presente Regolamento, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione o anche la sospensione in attesa dell'assegnazione regionale delle somme occorrenti.
9. Il L.C.C. può procedere alla risoluzione del contratto e all'esclusione dell'accreditamento nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

Art. 15 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DEI SERVIZI

1. Nel caso di ricorso al sistema dell'accreditamento, la scelta del soggetto erogatore è demandata agli studenti aventi diritto alle prestazioni tra quelli accreditati e inseriti nell'apposita sezione dello specifico Albo dell'Ente.
2. All'uopo, gli studenti aventi diritto o il tutore nei casi di legge, esprimono liberamente, nei luoghi, modi e tempi preventivamente comunicati ed avanti ai funzionari del L.C.C., la preferenza per uno dei soggetti accreditati. Per ciascun istituto scolastico, il servizio di assistenza specialistica e di trasporto verranno affidati al soggetto accreditato che avrà ottenuto, per quell'istituto, il maggior numero di preferenze (in caso di parità, mediante sorteggio).

Art. 16 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO EROGATORE DEI SERVIZI

1. Il soggetto erogatore dei servizi di cui al presente regolamento, qualunque sia la forma di affidamento (accreditamento ecc.) garantirà:
 - a) l'impiego di personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e corretto sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta riservatezza;
 - b) il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per il personale impiegato;
 - c) la flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze, secondo quanto previsto dal piano individuale e coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;
 - d) che il personale sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, controfirmata dal responsabile addetto al servizio del L.C.C. di Ragusa con il logo e/o il timbro del L.C.C. , rilasciato con validità per l'anno scolastico in corso;
 - e) garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turnover, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;

- f) la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o comunque non in grado di svolgere puntualmente la prestazione, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.
 - g) la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico del Libero Consorzio. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni al L.C.C. anche tramite PEC o posta elettronica.
 - h) per un ottimale espletamento del servizio dovrà garantire, a proprio carico, un coordinatore referente per ciascun istituto per i servizi affidati, che dovrà attuare un servizio di coordinamento tra il gruppo operatori, i docenti, il dirigente scolastico e le famiglie. Il nominativo ed il recapito telefonico del referente coordinatore dovrà essere comunicato all'ufficio competente del L.C.C. di Ragusa e al Dirigente scolastico.
 - i) Che ogni proprio operatore annoti, giornalmente, la prestazione effettuata su apposito registro, attestante lo svolgimento delle ore previste per l'incarico affidatogli
 - j) su richiesta del Libero Consorzio, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti o dell'Autorità scolastiche.
 - k) la copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. Esso dovrà procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi ed Infortunio.
 - l) il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente;
 - m) l'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali e di tutte le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.
 - n) la trasmissione puntuale degli atti e delle notizie richieste dal L.C.C., anche ai fini delle liquidazioni periodiche.
2. Il L.C.C. è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.
 3. Le prestazioni da effettuare non potranno, in alcun caso, costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'Ente.

Art. 17 - QUALIFICA PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori che assicurano il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione o l'assistenza specialistica in favore di alunni disabili fisici psichici e sensoriali devono essere in possesso:
 - a) del Diploma di Scuola Secondaria di II grado o diploma professionale o titolo superiore
 - b) della Qualifica di Assistente all'autonomia e comunicazione dei disabili ai sensi del Decreto n. 5630 del 19 luglio 2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e delle Formazioni professionale e ss.mm.ii. o titolo equipollente o superiore.
2. Il personale che assicura il servizio di trasporto scolastico dovrà essere in possesso:
 - a) Autista/conducente: patente di guida in corso di validità di categoria corrispondente al veicolo adibito al trasporto oltre gli altri titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla legge;
 - b) Assistente accompagnatore per disabili: titoli abilitativi idonei (Operatore Socio Assistenziale per disabili, operatore sociale assistente H.D.C. , assistente accompagnatore portatori di handicap, ecc.)

Art. 18 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Nel caso di affidamento mediante accreditamento, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere assicurato dal soggetto al quale viene affidato il servizio di assistenza specialistica all'autonomia per ciascun istituto scolastico.
2. Il soggetto affidatario organizzerà il servizio di trasporto.
3. Il corrispettivo onnicomprensivo pro die e pro capite per il servizio di trasporto sarà calcolato forfettariamente e fissato nei patti di accreditamento, tenuto conto delle caratteristiche del servizio, delle percorrenze medie in ambito urbano e extraurbano e di ogni altro elemento che possa incidere sui costi del servizio.
4. Il servizio prevede:
 - a) di prendere in carico gli utenti ammessi al servizio che frequentano l'istituto, dovunque risiedano nell'ambito dell'intero territorio provinciale. Gli utenti non autosufficienti devono essere assistiti nelle operazioni di salita e discesa dal veicolo. Il personale deve avere un comportamento consono ed adeguato che conto delle condizioni degli utenti
 - b) Il trasporto con mezzi omologati al trasporto di disabili con autista in possesso della patente di guida della categoria necessaria per la guida del mezzo impegnato, inquadrato nel livello previsto per tale categoria dal CCNL di comparto e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale dal domicilio alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa.
 - c) Il trasporto in orari tali da permettere allo studente disabile il rispetto dell'orario delle attività didattiche e delle lezioni giornaliere
5. Ciascun soggetto affidatario renderà i trasporti effettuati, utilizzando la specifica modulistica definita dal L.C.C.
6. L'affidatario deve disporre, per l'esecuzione del servizio, di mezzi in piena efficienza ed in regola con gli obblighi di legge e la revisione periodica. Di detti veicoli deve dimostrare di aver acquisito la proprietà o la disponibilità.
7. E' fatto obbligo all'affidatario, prima dell'attivazione dei servizi:
 - a) per quanto riguarda i mezzi: di trasmettere al L.C.C. copia della carta di circolazione e della polizza assicurativa comprensiva della garanzia anche per i trasportati;
 - b) per quanto concerne il personale: di comunicare al L.C.C. il nominativo di ogni conducente e degli assistenti;
 - c) comunicare con immediatezza eventuale variazione del personale e/o dei mezzi;
 - d) garantire la continuità del servizio per l'intera durata dell'affidamento;
 - e) fornire gli operatori (conducenti ed assistenti) di tesserino di riconoscimento con foto.
8. Il L.C.C. si riserva di potere erogare, in qualunque momento, il servizio di trasporto in argomento anche con soluzioni alternative (es. gestione in house, coinvolgendo le famiglie degli utenti interessati, le associazioni, ecc.), qualora ritenga che ciò possa comportare una riduzione dei costi e/o un miglioramento dell'efficienza del servizio medesimo.
9. A tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento dovrà essere applicato il vigente CCNL di categoria, per un livello di inquadramento non inferiore a quello contrattualmente previsto, con la conseguente stipulazione dei contratti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – **C**ONTROLLI SULLA **S**ODDISFAZIONE DELL'**U**TENZA

1. Il L.C.C. di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, predispone strumenti di verifica della soddisfazione dell'utenza e dell'efficacia dei servizi resi.

Art. 20 – **M**ODULISTICA

1. A norma del presente Regolamento, e secondo le disposizioni di esso, il Responsabile del Servizio competente del L.C.C. di Ragusa predispone la modulistica necessaria per le istanze di accesso ai servizi trattati dal presente regolamento.

Art. 21 – **T**UTELA DEI **D**ATI **P**ERSONALI

1. Tutte le procedure e comunicazioni di cui al presente Regolamento dovranno tener conto, nelle loro modalità di esecuzione, della sensibilità dei dati trattati e dovranno pertanto soggiacere alla più rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati sensibili.
2. E' fatto obbligo ai soggetti affidatari e al personale a qualsiasi tipo impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente regolamento di mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti ed al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. L'Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto al L.C.C. il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 22 – **R**ISPETTO DELLE **N**ORMATIVE **V**IGENTI IN **M**ATERIA DI **S**ICUREZZA

1. Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.
2. Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni.

Art. 23 – **R**EVOCA

1. Si darà luogo alla revoca dell'affidamento:
 - a) nel caso in cui il soggetto accreditato violi anche uno solo degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché dell'atto di affidamento/contratto con esso stipulato;
 - b) nel caso in cui vengano meno le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi della L.R. 5 dicembre 2016 n.24 art.6 e trasferite al bilancio del L.C.C. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel presente Regolamento, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione o anche la sospensione in attesa dell'assegnazione regionale delle somme occorrenti.
2. E' consentito manifestare reclami per iscritto da parte degli utenti e familiari, indirizzati all'Ente.
3. Quest'ultimo, a seguito del reclamo, avvierà i dovuti accertamenti circa la fondatezza delle lamentele rappresentate.

4. L'affidatario si impegna ad accettare la richiesta motivata dell'utente di sostituire quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni.
5. La Cooperativa/associazione/Ente accetta, senza nulla a pretendere se non il preavviso di giorni 10, la riserva da parte del LCC di disporre la sospensione e/o interruzione dei servizi in argomento anche prima del termine sopra previsto, nel caso in cui dovessero venire meno le condizioni che hanno determinato l'affidamento.

Art. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. L'efficacia degli affidamenti e la prosecuzione dei servizi di cui al presente regolamento è subordinata alla verifica degli effettivi e adeguati trasferimenti regionali necessari nonché di ogni altro trasferimento per garantire gli equilibri di bilancio.
2. Il soggetto affidatario dovrà, pertanto, espressamente accettare la clausola risolutiva connessa agli effettivi stanziamenti regionali, avverandosi la quale (mancanza o insufficienza degli stanziamenti regionali), il L.C.C. di Ragusa potrà chiedere la risoluzione del contratto senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi genere e specie. anche in ordine alla responsabilità contrattuale..

Art. 25 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Bando e Disciplinare di gara o nel Patto di Accreditamento ed Avviso pubblico che con la presentazione della istanza si intendono accettati in ogni parte.